



**Bando di attuazione dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 2021/1139
- Sostegno ai giovani pescatori per il primo acquisto di un peschereccio -**

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo specifico 1.1

Azione 6 - Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico

Intervento 111602 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti

1. Intervento

1.1 Quadro di riferimento dell'Intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art. 17
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	6 - Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	06 - Primo acquisto di un peschereccio

1.2 Ambito di applicazione del bando

Il sostegno di cui al presente bando riguarda interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013.

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, l'Obiettivo Strategico 1.1 sostiene in particolare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana, soprattutto della piccola pesca costiera (PPC). Si punta alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli stocks e per l'attuazione di Agenda 2030.



5e48610b



La finalità dell'azione 6 "Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico" è quella di favorire il ricambio generazionale nel settore della pesca, nonché la ristrutturazione della flotta su sicurezza, condizioni di lavoro o efficienza energetica, anche con variazioni di stazza lorda.

1.3 Risorse disponibili per l'attivazione dell'intervento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 150.000,00= di cui:

- Euro 75.000,00 = (50%) quota FEAMPA;
- Euro 52.500,00 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 22.500,00 = (15%) quota Regione del Veneto.

1.4 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in Euro 150.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

1.5 Tempi di realizzazione e completamento delle operazioni

Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro **12 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Le attività sono considerate materialmente completate con la registrazione del passaggio di proprietà del peschereccio presso l'ufficio marittimo o, nel caso di pescherecci delle acque interne, l'Ispettorato di Porto competente.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 75% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati entro **12 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

2. Area territoriale di attuazione

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori regionali costieri della regione del Veneto su cui insistono flotte pescherecce, nonché ai territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

3. Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente bando ha come scopo la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 2021-2027 sosterrà investimenti per:

- il primo acquisto di un peschereccio usato, o l'acquisto della sua proprietà parziale da parte di uno o più giovani pescatori che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età inferiore ai 40 anni ed abbiano lavorato per almeno 5 anni come pescatore ovvero abbiano acquisito un'adeguata formazione professionale. L'imbarcazione non deve avere una lunghezza f.t. superiore a 12 metri e non essere abilitata ad utilizzare attrezzi trainati. Inoltre, la capacità di pesca del segmento della piccola pesca costiera deve essere in bilanciamento con le possibilità di pesca nella GSA di riferimento.

Gli investimenti sopra descritti si riferiscono sia alla pesca in mare, che nelle acque interne.

L'acquisto del peschereccio o della sua proprietà parziale deve necessariamente comportare la creazione di una nuova impresa di pesca con conseguente iscrizione al RIP nel caso di pescherecci marittimi.



4. Operazioni attivate

Con il presente bando sono attivabili le seguenti operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

Operazione 06 – Primo acquisto di un peschereccio

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati al primo acquisto di un peschereccio usato, o all'acquisto della sua proprietà parziale da parte di una persona fisica che:

- a) alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e
- b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione.

Il sostegno può essere erogato anche a soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui sopra.

Il sostegno può essere erogato anche per l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui sopra e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33% del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico interamente posseduto da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui sopra e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

Il sostegno può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che:

- a) appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- b) è attrezzato per le attività di pesca;
- c) ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non è abilitato ad utilizzare attrezzi trainati;
- d) è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; ed
- e) è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

E' escluso l'acquisto di unità iscritte nella V categoria asservite ad impianti di acquacoltura.

Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al caso del primo acquisto di un peschereccio operante in acque interne, inoltre, relativamente alle disposizioni di cui alla lettera d) ed e), nel caso della pesca in acque interne, il riferimento al Registro della flotta dell'Unione è sostituito dalla data di prima registrazione come unità da pesca presso il Registro Navi Minori e Galleggianti dell'Ispettorato di Porto competente. L'unità deve inoltre essere registrata con la categoria tipologica "Pesca Professionale" di cui alla DGR n. 1817 del 29/12/2020;

Il soggetto beneficiario è tenuto ad assumere il ruolo di armatore del peschereccio acquistato, presentando la necessaria documentazione all'ufficio marittimo, o all'Ispettorato di Porto nel caso dei pescherecci delle acque interne, entro il termine previsto per il completamento delle operazioni.

Il primo acquisto di un peschereccio destinatario del sostegno non è considerato un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell'articolo 13, lettera g) del Reg. (UE) 2021/1139.

5. Applicabilità degli aiuti di Stato

Il presente bando attua quanto previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *"Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE"*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

6. Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- giovani di età non superiore a 40 anni;



- abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione.

7. Criteri di ammissibilità dell'intervento

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l'intervento:

<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Persona fisica che: a) alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore¹ o abbia acquisito un'adeguata formazione, dimostrabile mediante il possesso di titoli abilitanti e professionali, quali ad esempio: - diploma di laurea o titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado pertinente con il settore della pesca - titoli professionali marittimi specifici (marinaio motorista, conduttore per la pesca costiera, ecc.) - attestati di frequenza ad uno o più corsi di formazione su tematiche inerenti al settore della pesca, conseguiti con percorsi formativi presso Enti accreditati Soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche, ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e b) della riga precedente
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Il richiedente è iscritto all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
In caso di acquisto della proprietà parziale di un peschereccio: persona fisica che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b) della prima riga e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico interamente posseduto da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e b) della prima riga e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Veneto
Il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. Tale criterio non si applica nel caso della pesca nelle acque interne. Le unità iscritte nella V categoria asservite ad impianti di acquacoltura non possono essere oggetto della richiesta di sovvenzione
Il peschereccio è attrezzato per le attività di pesca professionale ed è dotato di documenti di bordo in corso di validità
Il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non è abilitato ad utilizzare attrezzi trainati
Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio. Nel caso della pesca nelle acque interne la data di iscrizione nel Registro della flotta dell'unione è sostituita con la data di prima registrazione come unità da pesca presso il Registro Navi Minori e Galleggianti presso l'Ispettorato di Porto competente

¹ Il periodo di lavoro come pescatore è dimostrato dai periodi di imbarco su pescherecci di pesca marittima ovvero dai periodi di titolarità della licenza di pesca professionale di tipo A per le acque interne



Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso della pesca nelle acque interne la data di iscrizione nel Registro della flotta dell'unione è sostituita con la data di prima registrazione come unità da pesca presso il Registro Navi Minori e Galleggianti presso l'Ispettorato di Porto competente

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria definitiva fatto salvo il requisito relativo alla tipologia di soggetto ammissibile di cui al capitolo 6, che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

8. Domanda di sovvenzione

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

feamp@pec.regione.veneto.it

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.

Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMPA; denominazione titolare della domanda, invio n. ... di ...";

La modulistica afferente alle domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF o p7m. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.). In caso di trasmissione di file in formato p7m il file firmato deve essere in formato PDF.

In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.

Ai fini della trasmissione dell'istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, necessariamente in forma scritta, può riguardare la sola trasmissione dell'istanza a mezzo PEC e l'eventuale successivo invio di corrispondenza sempre a mezzo PEC, mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il soggetto delegante e il delegato dovranno compilare rispettivamente le sezioni "Delega in caso di invio tramite intermediario" e "Attestazione a cura dell'intermediario" riportate nel modello di "Domanda di sovvenzione".

8.2 Documentazione per la presentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il percorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione²:

1. domanda su modello allegato al presente bando, comprendente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui al capitolo 7 e l'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui al capitolo 17, sottoscritta da parte del legale rappresentante;

² La modulistica citata, necessaria alla predisposizione della domanda, è scaricabile all'indirizzo:
<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>



2. relazione tecnica dettagliata delle operazioni attivate, compilata secondo lo schema scaricabile dal sito internet². Riguardo alla auto valutazione del punteggio per il criterio Q8, dovrà essere dichiarata la data di entrata in servizio del peschereccio;
 3. nel caso di richiedente in forma societaria, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette e aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori;
 4. dichiarazione riguardante la qualifica di micro o PMI, su modelli predisposti dall'Amministrazione regionale²;
 5. copia della licenza di navigazione e, per i pescherecci di pesca marittima, del titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria) e delle annotazioni di sicurezza in corso di validità;
 6. dichiarazione di congruità del costo² per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno tre preventivi per ciascuna fornitura (corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, ed eventualmente contratto o lettera di incarico). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Sono da considerare ancora in corso di validità anche i preventivi rilasciati prima della presentazione della domanda e la cui validità si colloca successivamente alla data di apertura del bando;
 - b. essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
 - c. prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - d. l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente;
 - e. le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.);
- Per quanto riguarda specificamente la spesa per l'acquisto del peschereccio:**
- f. **dichiarazione del venditore riguardante la provenienza del peschereccio e che il medesimo non ha fruito, nel corso degli ultimi cinque anni, di un contributo nazionale o europeo per il medesimo peschereccio, fatti salvi i contributi a fondo perduto per fermo pesca temporaneo e/o a titolo di risarcimento per maggiori spese o mancati guadagni in conseguenza a crisi sanitarie o per perturbazioni dei mercati a seguito di crisi internazionali;**
 - g. **è ammessa la presentazione di un unico preventivo per l'acquisto del peschereccio usato solamente nel caso in cui venga prodotta una perizia asseverata di congruità del costo redatta da un tecnico qualificato (es. ingegnere navale), attestante inoltre che il prezzo non è superiore al costo della costruzione da parte del cantiere navale di una unità di pari caratteristiche. La perizia dovrà inoltre dare atto che il valore stimato esclude le attrezzature da pesca e altre attrezzature in grado di aumentare la capacità di pesca del peschereccio, quali gru, verricelli, ecoscandaglio e sonar;**
7. la documentazione di cui al punto precedente (lett. da a ad e) deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza;
 8. qualora in sede di auto valutazione dell'iniziativa progettuale il richiedente abbia valorizzato il Criterio di selezione SR2, documentazione comprovante la certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022;
 9. qualora in sede di auto valutazione dell'iniziativa progettuale il richiedente abbia valorizzato il Criterio di selezione SR3, documentazione comprovante la partecipazione a corsi di formazione ovvero la prestazione d'opera nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero di avere avviato nel passato processi di inclusione sociale;



10. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SR6, copia della documentazione comprovante la partecipazione a un progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti in mare;
11. qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
12. qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

8.3 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente bando, o ad amministrazioni diverse dalla Regione del Veneto;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Domanda di sovvenzione" (Allegato al bando), o della sottoscrizione o del documento di identità del firmatario (in quest'ultimo caso, salvo il caso di sottoscrizione digitale).

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Prot. n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

Nell'ambito delle operazioni di cui al capitolo 4 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per beni e servizi;
- b) Spese generali.

In particolare, vanno osservate le seguenti indicazioni riguardanti alcune categorie di spese:

Beni e servizi

L'unica spesa ammissibile per l'acquisizione di beni materiali è rappresentata dall'acquisto di un primo peschereccio (o di una sua proprietà parziale) con una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non abilitato ad utilizzare attrezzi trainati.

I beni immateriali ed i servizi devono essere strettamente correlati all'acquisizione e alla messa in funzione del peschereccio (escluse eventuali spese per la manutenzione, ordinaria o straordinaria, del medesimo).

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, descritti dal richiedente e/o evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'iniziativa progettuale finanziata necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili. Queste spese non vanno quantificate in maniera forfettaria



ma bensì sulla base della dimostrazione della congruità del costo, analogamente alle altre spese per l'acquisizione di servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per progetti, indagini e studi di fattibilità (ad es. verifiche strutturali), consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

10. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, in particolare quelle indicate nell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) l'IVA;
- b) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- c) i deprezzamenti e le passività;
- d) gli interessi di mora;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- g) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- h) adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall'iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- i) macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- j) spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- k) attrezzature da pesca e altre attrezzature in grado di aumentare la capacità di pesca del peschereccio, quali gru, verricelli, ecoscandaglio e sonar.

11. Intensità dell'aiuto pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) n. 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 40% della spesa totale ammissibile al beneficio, ai sensi della riga 1 dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 2021/1139;

Gli aiuti di cui al presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti.

12. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue:



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	2,00	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	10,00	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	30,00	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1,00	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1,00	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤3 C=0,5 R4>3 C=1	1,00	
SR5	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	1,00	
SR6	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	1,00	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=0,50	20,00	
Q2	Nel caso di aumento della stazza di sicurezza, livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	NON APPLICABILE (categoria di interventi non prevista dal bando)		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	0%<PD ≤0,5*PT C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	1,00	



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% < PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT$ $C = 1$	3,00	
Q5	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q5)	NON APPLICABILE (in quanto l'intervento riguarda nuove imprese di pesca e non è pertanto riferibile alla capitalizzazione di attività già realizzare)		
Q6	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q6)	$Q6=SI$ $C=1$ $Q6=NO$ $C=0$	1,00	
Q7	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	$Q7=SI$ $C=1$ $Q7=NO$ $C=0$	1,00	
Q8	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q8).	$Q8 (età) \geq 30$ $C=0$ $15 \leq Q8 (età) < 30$ $C=0,5$ $Q8 (età) < 15$ $C=1$	10,00	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (SO1)	$SO1=NO$ $C=0$ $SO1=SI$ $C=1$	1,00	
SO2	L'iniziativa è collegata ad altri investimenti per il ricambio generazionale (SO2)	$SO2=NO$ $C=0$ $SO2=SI$ $C=1$	1,00	
SO3	L'iniziativa è collegata ad investimenti per miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico, solo per operazione codice 66 (SO3)	NON APPLICABILE (L'Operazione 66 non è prevista dal bando)		
SO4	L'iniziativa riguarda un'imbarcazione di piccola pesca costiera (SO4)	$SO4=SI$ $C=1$ $SO4=NO$ $C=0$	5	
SO5	Lunghezza ft imbarcazione (SO5)	$SO5 < 6$ $C=0$ $6 \leq SO5 < 10$ $C=0,6$ $SO5 > 10$ $C=1$	10	
TOTALE			100	

Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{Si}$$

ove:

- i rappresenta l' i -esimo criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico



- P_i è il peso dato all'*i-esimo* criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il **punteggio complessivo P** dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

- $i = 1, \dots, N$
- N = numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.

13. Nota metodologica ai criteri di selezione

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 11

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro si riferisce esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e deve essere sempre calcolato in termini di ULA.
SR5	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti/comprendente Aree Marine Protette, ovvero zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR6	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n. 60. Il soggetto richiedente dovrà allegare la documentazione attestante il progetto a cui ha partecipato o sta partecipando
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: - alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca. In particolare, si avrà una coerenza alta quando la licenza di pesca del peschereccio da acquistare riporta come attrezzi principali una delle seguenti tipologie: nasse e cestelli, reti da posta calate (ancorate), reti da posta circuitanti, reti a tremaglio, cogolli e bertovelli, incastellate-combinate, piccola rete derivante, palangari fissi; palangari derivanti; - basso negli altri casi non rientranti nei punti precedenti.



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA. Il numero di nuovi posti di lavoro (PT) dovrà riguardare la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro instauratisi dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale. Analogamente il numero di nuovi posti assegnati a donne (PD) riguarderà la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro assegnati a donne nel periodo sopra indicato e i rapporti cessati di lavoratrici donne nel medesimo periodo.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	Ai fini del presente criterio si considerano giovani lavoratori quelli con età fino a 40 anni al momento dell'assunzione. I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale.
Q6	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q7	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI). Nel caso di investimenti a bordo si considererà la localizzazione dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio
Q8	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno.	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività.
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO2	L'iniziativa è collegata ad investimenti per il ricambio generazionale	Qualora l'iniziativa preveda l'acquisto di un peschereccio il valore del coefficiente C è pari ad 1, altrimenti è pari a 0
SO4	L'iniziativa riguarda un'imbarcazione di piccola pesca costiera	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere riguardare l'acquisto di un'imbarcazione di piccola pesca costiera.



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SO5	Lunghezza fuori tutto imbarcazione	Nel caso dei pescherecci marittimi il dato della lunghezza fuori tutto si riferisce a quello UE riportato sulla licenza di pesca o sulla attestazione provvisoria. Nel caso dei pescherecci delle acque interne il dato della lunghezza fuori tutto si riferisce a quello riportato sulla licenza di navigazione.

14. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
06	CR 03	Imprese create	Numero di entità ³

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale dell'indicatore sopra riportato). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali l'indicatore assume valore previsionale pari a 0 o venga definito non pertinente.

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

15. Coefficiente climatico e ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	111602	40	40

16. Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

17. Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;

³ Il valore dell'indicatore va valorizzato a 1 in quanto venga creata una nuova impresa di pesca.



- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione del Veneto
- costituzione di una nuova impresa di pesca che assuma l'armamento del peschereccio e conseguente iscrizione al RIP nel caso di acquisto di peschereccio marittimo.

18. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie e nazionali e le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1266 del 03/09/2019.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

19. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si fa riferimento al PN FEAMPA, al "Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 155 del 06/05/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria viene adottata la graduatoria definitiva.



20. Normativa e documenti di riferimento

1. TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
2. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
5. Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
6. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
7. - EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final}
8. Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
10. Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
11. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
12. Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
13. Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;



15. Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
16. Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
17. Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
18. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
19. Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
20. Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
21. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
22. Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
23. Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
24. Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
25. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
26. Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
27. D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
28. D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
29. D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
30. D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del



- Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
31. D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
 32. D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
 33. D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
 34. D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
 35. Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);
 36. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
 37. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
 38. D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
 39. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
 40. D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
 41. D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
 42. Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
 43. D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
 44. Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
 45. Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
 46. Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
 47. Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014);
 48. D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);
 49. D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



50. D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010);
51. Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
52. Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
53. Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
54. D. Lgs. n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);
55. D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
56. D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
57. Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
58. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
59. 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE);
60. COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
61. COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
62. COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
63. COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
64. Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>
65. Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

21. Definizioni

- "Armatore di un'imbarcazione da pesca" – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- "Attività" è la componente analitica della iniziativa (proposta) progettuale caratterizzata da unitarietà tecnico funzionale ad esempio: acquisto di singoli macchinari/attrezzature, complesso di lavori pertinenti al medesimo fabbricato e alla medesima finalità, singolo corso di formazione, singoli wp "work package" di un progetto di ricerca
- "Impresa di pesca" - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "Iniziativa progettuale" afferisce al complesso di tutte le attività pertinenti alla domanda di sovvenzione



- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria. Nel caso dei pescherecci delle acque interne si intende invece quella riportata sulla licenza di navigazione.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II).

22. Acronimi e sigle utilizzate

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi e sigle utilizzate	
AA.PP.	Accordi di Partenariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile



Acronimi e sigle utilizzate	
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.	codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di Rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
LCA	Life Cycle Assessment
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste



Acronimi e sigle utilizzate	
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
O.I.	Organismo Intermedio
OP	Organizzazioni di Produttori
OS	Obiettivo Specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PPC	Piccola pesca costiera
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats



Acronimi e sigle utilizzate	
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità organizzativa
WFD	Water Framework Directive
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola

